**SALDO IMU 2013 - ISTRUZIONI PER L’USO**

L’imposta sulle abitazioni principali è stata abolita ma non del tutto, poiché è stata istituita una rata suppletiva con scadenza 16 gennaio 2014.

Inoltre, l’imposta sulle abitazioni principali è stata mantenuta sulle abitazioni “di lusso” (categorie A1, A8, A9) per le quali è confermato l’obbligo del versamento sia della prima rata, sia della seconda.

Il termine per il pagamento del saldo di quanto dovuto nel 2013 per tutte le categorie di immobili scadrà il 16 dicembre 2013 (salvo le rate suppletive che, come detto, vanno al 16 gennaio 2014).

Le recenti modifiche normative che hanno introdotto la rata suppletiva sulle abitazioni principali non sono ancora definitive, pertanto in vista della scadenza del 16 gennaio 2014 si consiglia di consultare il sito internet del Comune o un Centro di Assistenza Fiscale per verificare eventuali variazioni della normativa.

Di seguito riportiamo il dettaglio delle aliquote del 2013 (che sono le medesime del 2012) e delle scadenze di pagamento previste con riferimento alle diverse tipologie di immobili.

**ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze -** codice tributo 3912 Rata suppletiva – tale rata è pari al 40% della differenza tra l’imposta calcolata su base annua applicando l’aliquota comunale del 5,0 per mille e l’imposta calcolata su base annua applicando l’aliquota base del 4,0 per mille (i due importi vanno calcolati considerando anche le detrazioni) - scadenza 16.01.2014

**ABITAZIONI PRINCIPALE DI LUSSO** (categorie A/1, A/8, A/9) e relative

pertinenze - codice tributo 3912 Rata di saldo ad aliquota 5,0 per mille - scadenza 16.12.2013

**FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** – codice tributo 3913

Nessun importo è dovuto

**FABBRICATI RURALI** (non ad uso strumentale) – codice tributo 3913

Rata di saldo ad aliquota 2,0 per mille - scadenza 16.12.2013

***TERRENI AGRICOLI – codice tributo 3914***

1) Per **COLTIVATORI DIRETTI** o imprenditori agricoli professionali:

Rata “suppletiva”– tale rata è pari al 40% della differenza tra l’imposta calcolata su base annua applicando

l’aliquota comunale del 9,6 per mille e l’imposta calcolata su base annua applicando l’aliquota base del 7,6 per

mille - scadenza 16.01.2014

2) Per **NON COLTIVATORI DIRETTI:**

A. Rata di saldo ad aliquota 7,6 per mille - scadenza 16.12.2013

B. Rata “suppletiva”– tale rata è pari al 40% della differenza tra l’imposta calcolata su base annua applicando

l’aliquota comunale del 9,6 per mille e l’imposta calcolata su base annua applicando l’aliquota base del 7,6 per

mille - scadenza 16.01.2014

**TERRENI INCOLTI** (esclusi i terreni agricoli non coltivati perché a riposo colturale) – codice tributo 3914

Rata di saldo ad aliquota 9,6 per mille - scadenza 16.12.2013

**AREE FABBRICABILI** – codice tributo 3916

Rata di saldo ad aliquota 9,6 per mille - scadenza 16.12.2013

**ALTRI FABBRICATI,** come seconde case, uffici, negozi, magazzini, laboratori; oltre ad eventuali box e ripostigli aggiuntivi rispetto al box o al ripostiglio già considerato pertinenza dell’abitazione principale (ad es. secondo garage, ecc.) – codice tributo 3918

Rata di saldo ad aliquota 9,6 per mille - scadenza 16.12.2013

NB: tra le abitazioni rientranti negli “altri fabbricati”, le seguenti sono considerate come abitazioni principali:

- abitazioni di anziani ricoverati stabilmente in case di riposo

- abitazioni di italiani residenti all’estero iscritti ad AIRE

In tutti gli altri casi (case sfitte, concessioni in uso gratuito familiare, affitti a canone agevolato) va applicata l’aliquota

del 9,6 per mille.

**IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE D**

Rata di saldo - scadenza 16.12.2013

- ad aliquota 7,6 per mille allo STATO - codice tributo 3925

- ad aliquota 2,0 per mille al COMUNE – codice tributo 3930